



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 14 dicembre 2022

Esonero contributivo per le aziende in possesso della certificazione della parità di genere

Segnaliamo che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022 che prevede lo stanziamento, a decorrere dall'anno 2022, di 50 milioni di euro annui per il riconoscimento di un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.

Di seguito illustriamo sinteticamente le caratteristiche dell'esonero in parola.

Soggetti destinatari	Aziende del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.lgs. n. 198/2006.
Misura	Esonero contributivo dell'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di € 50.000,00 annui. Qualora le risorse stanziate per tale esonero risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.
Durata	Esonero concesso per tutta la durata di validità della certificazione della parità di genere.
Requisiti	Oltre al possesso della certificazione di parità, è necessario: - il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 c.1176 della L. n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale); - l'assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'INL.



Modalità di richiesta	Il rappresentante legale, anche attraverso gli intermediari abilitati di cui alla L. n. 12/1979, inoltra la richiesta di esonero esclusivamente in via telematica all'INPS secondo le modalità che verranno successivamente fornite dall'istituto. La domanda dovrà contenere: • i dati identificativi dell'azienda; • la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; • l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere; • la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro; • il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Sanzioni	In caso di indebita fruizione dell'esonero è prevista la: - restituzione delle somme; - applicazione delle sanzioni ordinarie previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

I datori di lavoro in possesso della certificazione di cui sopra e interessati a richiedere l'esonero in parola sono pregati di volercelo segnalare all'indirizzo e-mail segreteria@payroll.it indicando nell'oggetto della mail la dicitura "ESONERO CONTRIBUTIVO PARITÀ".

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)